

N. R.G. 1302/2011



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **1302/2011**

tra

████████████████████

RICORRENTE

e

**VILLA OLMI RESORT SRL
RISTORO VILLA OLMI SRL**

RESISTENTI

Oggi **9 febbraio 2017** innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:

Per ██████████ l'avv. FERRADINI LANDO

Per VILLA OLMI RESORT SRL e per RISTORO VILLA OLMI SRL l'avv. BOMBACCI LORENZO

E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott.ssa Ginevra Pericoli.

L'avv. Ferradini deposita sentenze della Cassazione in tema di obbligo di repechage (n. 4509/2016, n. 5592/2016 e 618/2017) e giurisprudenza di legittimità e di merito (Cass., SU 6572/2006 e sentenza n. 590/2012 della Corte di Appello di Firenze in materia di risarcimento del danno da demansionamento) contesta la tardività ed evidenzia comunque la superfluità della richiesta istruttoria reiterata da controparte nelle note difensive; discute la causa richiamandosi agli atti ed insistendo per l'accoglimento delle domande di cui al ricorso.

L'avv. Bombacci si riprota agli atti, insiste per l'audizione del teste ██████████ per le ragioni in atti, deposita sentenza Cass., 25201/2016 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Il Giudice

si ritira in Camera di Consiglio.

Il Giudice

dott. Tommaso Maria Gualano

Il Giudice

alle ore 18,20, terminata la camera di consiglio, assenti le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Giudice

dott. Tommaso Maria Gualano





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano ha pronunciato. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1302/2011** promossa da:

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. FERRADINI LANDO e dell'avv. FERRADINI SIMONE e dell'avv. FERRADINI GUIDO, elettivamente domiciliato in PIAZZA SANTO STEFANO 2 50122 FIRENZEpresso il difensore avv. FERRADINI LANDO

Parte ricorrente

contro

VILLA OLMI RESORT SRL (C.F.),
RISTORO VILLA OLMI SRL (C.F.),
entrambe con il patrocinio dell'avv. BOMBACCI LORENZO, elettivamente domiciliato in VIA C. MENOTTI 6 50136 FIRENZEpresso il difensore avv. BOMBACCI LORENZO

Parte resistente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

██████████ conveniva davanti a questo giudice del lavoro la Villa Olmi Resort S.r.l. e la Ristoro Villa Olmi S.r.l., deducendo di essere stato alle formali dipendenze della prima con contratto di lavoro a tempo indeterminato quale responsabile amministrativo/personale, quadro B CCNL Pubblici Esercizi, 40 ore settimanali, dal 13.2.2006 al 1.10.2009, quando veniva licenziato per giustificato motivo oggettivo.

Allegato di aver in realtà lavorato per entrambe le società (costituenti un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro), impugnato il licenziamento e riferito di aver subito a partire dall'aprile 2008 un progressivo demansionamento professionale, il ricorrente formulava le seguenti conclusioni: *“a) annullare per i motivi dedotti in narrativa il licenziamento intimato con lettera datata 1° ottobre 2009 da Villa Olmi Resort srl; b) previo accertamento che il rapporto di lavoro è riferibile anche a Ristoro Vitta Olmi srl la quale costituisce, con Villa Olmi Resort srl, un unico centro di interessi (la cui*



complessiva consistenza numerica del personale ruota intorno alle trenta unità[...]), visto e applicato l'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, ordinare la reintegrazione di ██████████ nel posto di lavoro con la qualifica di Quadro B del CCNL Turismo e mansioni di Responsabile amministrativo/personale o in altro posto di lavoro di analogo rango in ambito aziendale, con conseguente condanna di Villa Olmi Resort srl e Ristoro Vulla Olmi srl, in solido tra loro, al pagamento delle retribuzioni dal giorno del recesso a quello dell'effettiva ripresa del servizio ed al versamento dei contributi relativi alle assicurazioni sociali; c) accertata la violazione di norme di legge (anche costituzionali) e contrattuali come rilevato in narrativa, condannare le società convenute, in solido tra loro, a pagare al ricorrente a titolo di risarcimento dei danni alla professionalità, dei danni esistenziali ed alla vita di relazione, un importo non inferiore al 50% della retribuzione annua (arrotondata per difetto) e quindi € 25.000,00 nonché a titolo di danno biologico l'importo di € 14.346,60. O quei diversi importi che risulteranno all'esito della compiuta istruttoria e/o che saranno ritenuti di giustizia; d) nel denegato caso che sia ritenuta la non riferibilità del rapporto di cui trattasi all'unico centro di interessi costituito da Villa Olmi Resort srl e Ristoro Villa Olmi srl, accertato che ██████████ ha lavorato continuativamente anche per Ristoro Villa Olmi srl, affermare la sussistenza di un parallelo rapporto di lavoro subordinato anche con quest'ultima società con condanna della medesima al pagamento delle retribuzioni in misura pari alle retribuzioni percepite nel corso del rapporto da Villa Olmi Resort srl o in quella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia; e) affermata la illegittimità dell'operata decurtazione retributiva dell'anno 2008, condannare le società convenute a pagare al ricorrente l'importo di € 800,00. Con rivalutazione monetaria e interessi dalle singole maturazioni dei crediti accertati fino all'effettivo pagamento”.

Con separate memorie si costituivano in giudizio le resistenti, chiedendo in tesi il rigetto delle domande e, in ipotesi di loro accoglimento, la detrazione dal dovuto di quanto percepito dal ricorrente dalla data del licenziamento a quella della sentenza (Ristoro Villa Olmi S.r.l. sollevando anche, in via pregiudiziale di rito, il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo a tutte le domande svolte dal ██████████).

Fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita a mezzo produzione documentale e prova per testi e, quindi, decisa all'esito della odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

È da premettere che è tardiva la richiesta di parte convenuta di audizione di un ulteriore teste, in quanto formulata nelle note difensive dopo che, all'udienza del 25.20.2016, entrambe le parti avevano domandato fissarsi udienza di discussione con termine per note; in ogni caso, non può assumersi la lesione sotto alcun profilo del diritto di difesa di parte resistente (sono stati sentiti due testi di parte



convenuta ed uno di parte ricorrente) e la causa, come risulterà dal proseguo, risulta essere stata ampiamente ed esaustivamente istruita, con conseguente superfluità della richiesta di audizione dell'ulteriore teste [REDACTED].

Premesso che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Ristoro Villa Olmi S.r.l. attiene più propriamente al merito della causa, è possibile a tale ultimo riguardo osservare quanto segue.

A) Il ricorrente ha anzitutto inteso inquadrare il licenziamento subito (anche ai fini, evidentemente, della tutela reale invocata) sul presupposto che Villa Olmi Resort S.r.l. (d'ora in avanti, Resort) faccia parte, insieme a Ristoro Villa Olmi S.r.l. (d'ora in avanti, Ristoro), di un medesimo gruppo societario e che la sua prestazione lavorativa (formalmente alla dipendenze della prima) sia stata in realtà resa in favore di entrambe, così da poter ravvisare un unico centro di imputazione del proprio rapporto di lavoro.

È noto che, qualora tra più società vi sia un collegamento economico – funzionale (rappresentato dall'unicità della struttura organizzativa e produttiva, dall'integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese e dall'unicità dello scopo perseguito o, comunque, dal coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario tra le stesse), è da ravvisare un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti quando si accerti l'utilizzazione contemporanea delle prestazioni lavorative da parte delle varie società titolari delle distinte imprese (cfr., Cass., 11275/2000, Cass., 5496/2006 e, più di recente, Cass., 798/2014).

Ritiene il giudicante che nel caso di specie ricorra, tra le società convenute, un collegamento economico-funzionale nei termini sopra indicati, avente ad oggetto la gestione del complesso turistico alberghiero sito in Bagno a Ripoli e riconducibile ad un unico soggetto direttivo idoneo a far confluire le diverse attività delle singole imprese (attività alberghiera, da parte di Resort; attività di ristorazione attraverso il ristorante "Il Cavaliere", da parte di Ristoro) verso uno scopo comune; e, ancora, che il ricorrente abbia indifferentemente prestato la propria attività lavorativa per entrambe le società costituenti l'unitario centro di imputazione del rapporto di lavoro.

Invero, è provato che:

a) Ristoro ha come socio unico Villa Olmi Resort e in tali società sono stati presenti, a vario titolo, soggetti appartenenti alla medesima famiglia: [REDACTED]; [REDACTED] (marito della prima); [REDACTED] (padre della prima); [REDACTED] (fratello di [REDACTED]) (vd. visure in atti);

b) le due società hanno lo stesso oggetto sociale (gestione di alberghi, villaggi turistici, ristoranti, catering ecc.), operano all'interno del medesimo complesso immobiliare posto in Bagno a Ripoli, via degli Olmi n. 4/8 e svolgono attività che vengono ad integrarsi tra di loro in vista di un'unitaria offerta



rivolta ad una medesima clientela (sebbene Ristoro, nella sua attività di ristorazione, svolga anche servizi indipendenti da quelli dell'albergo, in favore di soggetti che non sono ospiti di questi ultimi: circostanza allegata dalle resistenti e non specificamente contestata dal ricorrente);

c) vi fosse una organizzazione unitaria del complesso alberghiero, sia per la parte più propriamente alberghiera, che per quella di ristorazione, dal momento che:

- gli aspetti organizzativi e operativi riferiti ad entrambe le società venivano affrontati unitariamente (es. doc. 8/6 del 22.12.20106 fasc. ric., in cui il general Manager di Resort, ██████████, nel formulare una relazione su “alcuni punti da chiarire rimasti ad oggi in sospeso”, indica anche alcuni aspetti riguardanti il ristorante; doc. 8.4 del 19.7.2007 fasc. cit.: email proveniente da personale Resort e indirizzata ai sigg.ri ██████████, ██████████ e ██████████ di Resort, con la quale si aggiorna sulla “situazione personale” relativa alla gestione dei “servizi ristorazione”; doc. 8/8 fasc. cit.: verbale di riunione del 28.8.2007, a cui partecipano il ricorrente, i sigg.ri ██████████, ██████████ ██████████ ed altri, nei quali sono affrontate indistintamente questioni che riguardano sia l'albergo che il ristorante e in cui si precisa che “il riepilogo mensile” e “il successivo ordine di servizio” - poco prima indicati nel verbale al fine di assicurare “un miglioramento alla comunicazione aziendale” – avrebbero dovuto riguardare “anche le manifestazioni dirette della Società Ristoro Vitta Olmi S.r.l.”; vedi, per analoghe riunioni di reparti, anche i docc. 8/70 – 8/74 fasc. cit.; ancora, doc. 8/69 fasc. cit.: report operativo mensile del gennaio 2008 in cui vengono affrontate questioni attinenti tanto alla gestione alberghiera, quanto al reparto ristorazione; doc. 8/54: email del 3.1.2008 indirizzata dal ricorrente a ██████████, ██████████ ed a dipendenti Resort, in cui si fa riferimento ad attività di “verifica ed implementazione del Ristoro Villa olmi”; doc. 8/62: email del 13.12.2006 proveniente da ██████████ di Resort ed indirizzata a dipendenti Resort - tra cui il ricorrente - e per conoscenza anche a ██████████, con cui si comunica la chiusura per inventario del ristorante dal 18 al 28 dicembre di quell'anno; doc. 8/97 del 17.4.2008: email di ██████████ indirizzata al ricorrente, in cui vengono sollevate questioni attinenti alla gestione del ristorante, cioè “controllo della salute degli extra in cucina e in sala” ed indicazioni sul contenuto da inserire nei menù; doc. 8/86: email del 18.4.2007 inviata dalla sig.ra ██████████, in cui si segnalano le esercitazioni antincendio e i corsi di formazione sulla 626 con riferimento specifico ad entrambe le società; doc. 8/90: email del 1.1.2008, con cui si informano il ricorrente, ██████████ ed altri destinatari della decisione tenere chiuso il ristorante nei giorni ivi indicati; doc. 8/13: email del 19.11.2007 inviata dal ricorrente, indirizzata a ██████████ ██████████, ██████████ ed a dipendenti Resort, in cui si relazionano i destinatari dei fatturati conseguiti e di quelli previsti in futuro sia con riguardo a Resort, sia con riguardo a Ristoro; nello stesso senso, vedi doc. 8/36, email del 18.12.2007, sempre inviata dal ricorrente);



- le comunicazioni di natura organizzativa ed operativa erano rivolte indistintamente ai vertici aziendali ed ai capi reparto di entrambe le società (doc. 8/9 del 27.11.2006; doc. 8/11 del 5.4.2007; doc. 8/26 del 21.9.2007);

- le comunicazioni con i consulenti esterni sono state comuni ad entrambe le società (doc. 8/17 del 6.12.2007; doc. 8/122 del 28.7.2008; doc. 8/46 del 18.2.2008; doc. 8/47 del 9.5.2008; doc. 8/48) ed all'esterno queste ultime sono state raffigurate come una realtà unitaria (vd. doc. 8/35: annuncio di lavoro del 18.1.2008 per ricerca di personale per qualifiche anche di ristorazione (chef, sous chef, barman), in cui figurano solo contatti di Resort; doc. 8/99: articolo redazionale riguardante Resort, nel quale è menzionato il ristorante "Il Cavaliere" affidato a [REDACTED]).

d) vi fosse una gestione unitaria del personale delle due società, in considerazione del fatto che:

- le disposizioni interne erano rivolte unitariamente al personale di entrambe le società (doc. 8/10 del 19.1.2007; doc. 8/12 del 18.4.2007; doc. 8/27 del 9.5.2006; doc. 8/75-8/79 fasc. ric.);

- Resort si è occupato della fatturazione di spese di viaggio sostenute dal dipendente di Ristoro, sig. [REDACTED] (doc. 8/53 fasc. ric.);

- i contratti di assunzione di alcuni dipendenti di Ristoro sono firmati, per la parte datoriale, dalla sig.ra [REDACTED] legale rappresentante di Resort (doc. 8/130 del 1.2.2006; doc. 8/131 del 13.2.2006; vd. anche doc. 8/132 relativo ad un atto di contestazione ad un dipendente di Ristoro, sottoscritto dalla medesima sig.ra [REDACTED]);

- la prestazione lavorativa dei dipendenti di una società erano utilizzati per far fronte a esigenze attinenti alla gestione dell'attività dell'altra società (es. la dipendente di Resort [REDACTED], governante Villa Olmi Resort, attraverso una serie di email portava a conoscenza di [REDACTED] e di altri delle problematiche riguardanti il ristorante: vd. doc. 8/126, 8/127, 8/128, 8/129 fasc. cit.; ancora, il dipendente [REDACTED] di Resort informava [REDACTED] e [REDACTED] di visite di soggetti che avrebbero effettuato recensioni sul ristorante "Il Cavaliere": vd. doc. 8/59 e 8/60; ancora, lo stesso ricorrente con email del 16.10.2016 faceva richiesta di rilascio di carta di credito aziendale per [REDACTED] da appoggiarsi sul conto di Ristoro - doc. 8/23 - oppure rappresentava a professionisti esterni le necessità finanziarie della Ristoro medesima: doc. 8/24, email del 7.11.2016, trasmessa per conoscenza anche a [REDACTED]; vedi anche doc. 8/25; ancora, il medesimo [REDACTED] comunicava a terzi - e per conoscenza a dipendenti Resort e alla sig.ra [REDACTED] - lo stato delle proroghe dei contratti sia di Resort che di Ristoro e l'aggiornamento dell'organico delle stesse: email del 23.11.2006 doc. 8/32, e email del 30.11.2006 doc. 8/33; ancora, il ricorrente riceveva il 24.10.2007 email con la quale veniva informato di una prossima "ispezione ristorazione", doc. 8/39);

f) tra i soggetti facenti parte delle compagini societarie di Resort e Ristoro, quelli che compaiono



pressoché costantemente nelle comunicazioni in atti concernenti la gestione degli aspetti organizzativi ed operativi (doc. 8 cit.) sono [REDACTED] e il marito [REDACTED], e ciò indifferentemente per gli aspetti attinenti l'attività di Ristoro e quella di Resort.

Quanto sopra richiamato trova conferma specifica con riguardo anche allo svolgimento delle prestazioni lavorative da parte del ricorrente, che è stato destinatario o autore di molteplici delle comunicazioni sopra richiamate, concernenti anche la gestione delle attività di Ristoro (es. docc. 8/4; 8/6; 8/8; 8/10; 8/13; 8/17; 8/23; 8/24; 8/25; 8/27; 8/32; 8/33; 8/36; 8/39; 8/47; 8/48; 8/54; 8/62; 8/76; 8/78; 8/79; 8/90; 8/97) e che ha partecipato alle riunioni in cui sono state affrontate questioni attinenti anche a quest'ultima società (es. docc. 8/71; 8/72; 8/74).

Inoltre, sempre con specifico riferimento al ricorrente, si segnalano i docc. 8/1, 8/2 e 8/42, ovvero atti di designazione del [REDACTED] quale incaricato del trattamento personale e custode password, effettuati sia da Resort che da Ristoro.

La gestione unitaria del complesso immobiliare da parte di [REDACTED] e [REDACTED] e l'utilizzo indifferenziato dell'attività lavorativa del ricorrente nei confronti ed a vantaggio di entrambe le società convenute hanno trovato altresì riscontro dalla prova per testi escussa, in particolare dalla deposizione del teste [REDACTED] (dipendente di Resort da febbraio 2006 a ottobre 2008 con mansioni di vice direttore), che ha anche dichiarato che il riferimento del ricorrente (così come il suo) era la sig.ra [REDACTED], sia per il ristorante che per l'albergo, aggiungendo che l'altro loro riferimento era il marito [REDACTED], che peraltro era presente molto meno all'interno del complesso immobiliare; il teste ha poi riferito che, all'inizio, la struttura alberghiera e la ristorazione facevano capo a Villa Olmi Resort e che la costituzione della Ristoro Villa Olmi S.r.l. fu a lui presentata *“dal general manager [REDACTED] e da [REDACTED] come decisione aziendale di migliore e più snella gestione del personale”*, nel senso che *“vi erano dei vantaggi nel contenere il numero dei dipendenti entro le 15 unità, secondo la normativa in vigore all'epoca (licenziamenti).”* (vd. verbale udienza dell'8.10.2015).

Quanto alle deposizioni dei testimoni di parte convenuta [REDACTED] (dipendente di Ristoro dal 2006) e [REDACTED] (dipendente di Resort dal 2006), esse hanno confermato che la gestione delle sue società era in mano alla sig.ra [REDACTED] (Resort) e al sig. [REDACTED] (Ristoro), precisando la teste [REDACTED] che *“le attività di Villa Olmi Ristoro sono sempre state gestite dalla signora [REDACTED] in quanto proprietaria e dai direttori che erano le persone che mi si leggono”* (vd. verbale udienza 23.3.2016). Ancora, entrambe le testi hanno dichiarato che le due società hanno svolto e svolgono le rispettive attività in maniera autonoma e ciascuna di esse è dotata di proprio personale che non prestava/presta servizio per l'altra: tuttavia tali affermazioni, non solo risultano sconfessate dalla copiosa



documentazione in atti e sopra richiamata (e ciò, in particolare, per quanto riguarda la teste [REDACTED] autrice di alcune delle comunicazioni sopra riportate: cfr., docc. 8/126, 8/127, 8/128 e 8/129 citt.), ma sono anche in contraddizione – proprio con riferimento alle attività svolte dal ricorrente – con le ulteriori dichiarazioni rilasciate dalle testimoni: la [REDACTED] dopo aver peraltro precisato che Ristoro gestisce anche due delle suite (e, quindi, attività alberghiera e non solo di ristorazione), ha affermato di aver firmato il suo contratto di assunzione (con Ristoro) con il [REDACTED] e che si recava da lui in ufficio per ritirare la busta paga, aggiungendo “*fu il signor [REDACTED] a comunicarmi che ero full time stagionale e fu lui a darmi le delucidazioni su quello che era scritto nel contratto*” (vd. verbale udienza del 23.3.2016); la [REDACTED] ha dichiarato che il [REDACTED] (insieme alla sig.ra [REDACTED]) lavorava “*in amministrazione*” e svolgeva tale attività amministrativa “*per entrambe le strutture*” (Resort e Ristoro), aggiungendo che lei (dipendente di Resort) prendeva le buste paga dal ricorrente (o dalla sig.ra [REDACTED] [REDACTED] e che la stessa cosa facevano i dipendenti di Ristoro ed affermando ancora che il [REDACTED] si occupò delle trattative per l'appalto delle pulizie “*sia in albergo che al ristoro*”.

Alla luce del complessivo quadro istruttorio emerso in giudizio, ha trovato quindi dimostrazione l'assunto sostenuto dal ricorrente (collegamento economico – funzionale tra le società convenute idoneo a rappresentare un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro), rispetto al quale non ha pregio alcuno osservare che il ristorante Cavaliere avesse anche clientela esterna e si occupasse anche della organizzazione di eventi svincolati dall'attività alberghiera (come confermato anche dalle testi [REDACTED] e [REDACTED]), soprattutto se si tiene conto che - per come risulta agli atti - tali eventi vedevano coinvolti anche servizi della società Resort ed erano gestiti anche da quest'ultima (vedi docc. 8/65-8/68: ordini di servizio relativi ad alcuni eventi organizzati presso la struttura, inviati da [REDACTED] [REDACTED] di Resort e concernenti una organizzazione che coinvolgeva tanto l'albergo, quanto il ristorante “Il Cavaliere”).

Infine, non è rilevante la scrittura privata per prestazioni di servizi sottoscritta dalle odierne convenute (doc. 3 fasc. res.): essa è priva di data certa *ex art. 2704 c.c.* (come eccepito dal ricorrente) e, pertanto, non può ritenersi provato che essa fosse in vigore durante il periodo in cui il [REDACTED] ha prestato la propria attività lavorativa.

B) Alla luce delle considerazioni che precedono la verifica della legittimità del licenziamento per cui è causa deve essere condotta con riferimento all'unico centro di imputazione del rapporto di lavoro come sopra delineato.

Il [REDACTED] è stato licenziato per giustificato motivo oggettivo, in conseguenza della “*soppressione del Suo posto di lavoro*” per effetto della “*definitiva cessazione dell'attività corrispondente al reparto amministrazione della struttura alberghiera*” ove egli prestava servizio (vd. lettera di licenziamento del



1.10.2009, doc. 18 fasc. ric.).

Sul punto, non è in contestazione che la contabilità della Resort sia stata trasferita a Torino presso lo studio della dr.ssa [REDACTED] ma – come risulta dal doc. 9 fasc. res. – suddetto trasferimento ha riguardato solo la contabilità della società Resort e non anche quella della società Ristoro, per la quale il ricorrente aveva in precedenza svolto indifferentemente le proprie mansioni. Pertanto, con riferimento all'unitario centro di imputazione del rapporto di lavoro, non corrisponde al vero che fosse stato soppresso il ruolo ricoperto dal [REDACTED] e che fosse cessata *in loco* la corrispondente attività di natura amministrativa.

A ciò si aggiunga, in ogni caso, che parte convenuta non ha assolto il proprio onere probatorio relativamente alla dimostrazione di aver adempiuto all'obbligo di *repechage*, sotto il profilo della impossibilità di ricollocare utilmente il lavoratore nel complessivo contesto aziendale rappresentato dall'insieme delle due società; al riguardo, parte resistente ha rilevato che la ricollocazione del [REDACTED] sarebbe stata impossibile perché il suo reparto era stato soppresso e perché all'interno della compagine societaria non vi era una posizione professionale che, per la qualifica ricoperta dal medesimo, potesse essere a lui assegnata.

Entrambi i rilievi si dimostrano infondati.

In primo luogo, ed invero in maniera assorbente, il reparto a cui era stato assegnato il [REDACTED] non poteva dirsi soppresso con riguardo all'intero ambito aziendale, essendovi ancora una struttura amministrativa (quella di Ristoro) rispetto alla quale non è provato perché il ricorrente non potesse esservi adibito; in secondo luogo e comunque, vi è prova che il ricorrente aveva già in precedenza manifestato al datore di lavoro di tenere molto al proprio posto in azienda, dichiarandosi anche disponibile a rivedere al ribasso il proprio trattamento retributivo (doc. 12 fasc. ric.) ed indicando condizioni soggettive (iscrizione alle liste di categoria protette, perché invalido civile al 50%) ed abilitazioni conseguite (Responsabile Servizi Prevenzione e Protezione; Responsabile dei Lavoratori della Sicurezza) che avrebbero potuto facilitare il suo reinserimento nella struttura organizzativa aziendale (vd. doc. 13 fasc. cit.).

Il licenziamento intimato al ricorrente deve quindi essere dichiarato illegittimo.

Non essendo in contestazione la sussistenza del requisito dimensionale con riferimento all'unico centro di imputazione del rapporto di lavoro costituito dalle società Resort e Ristoro, applicata *ratione temporis* la disciplina di cui all'art. 18 L. 300/70 nella sua formulazione antecedente alle modifiche apportate dalla L. 92/2012, deve ordinarsi alle resistenti di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro con la qualifica di Quadro B del CCNL Turismo e con mansioni di Responsabile amministrativo/personale e devono condannarsi le medesime, in solido tra loro, al pagamento in favore



del [REDACTED] delle retribuzioni (di cui in atti non è indicato l'ammontare) dal giorno del licenziamento (1.10.2009) fino a quello di effettiva reintegra, oltre al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali; il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e con detrazione dell'*aliunde perceptum*, che in base alle dichiarazioni dei redditi prodotte dal ricorrente (e non contestate dalle resistenti) è quantificabile in complessivi € 163.464,00 (pari alla somma dei redditi per attività di lavoro dipendente risultanti per i seguenti periodi di imposta: € 10.481,00 per il 2010; € 28.564,00 per il 2011; € 30.619,00 per il 2012; € 30.505,00 per il 2013; € 31.208,00 per il 2014; € 32.087,00 per il 2015).

C) Il ricorrente ha dedotto altresì di essere stato vittima dall'aprile 2008 di una serie di condotte datoriali integranti gli estremi della dequalificazione professionale e del *mobbing*, formulando sul punto domanda di risarcimento del danno.

Tale domanda deve essere respinta.

Invero, non assume rilievo significativo il fatto che, una volta arrivato il nuovo *general manager* [REDACTED], fu deciso che il ricorrente non potesse più mangiare alla mensa del ristorante, ma dovesse consumare i pasti fuori, trattandosi di decisione che non ha riguardato solo il [REDACTED] ma anche gli altri quadri (vedi dichiarazioni teste [REDACTED]); ancora, la circostanza che il ricorrente non abbia preso parte alla riunione di giugno 2008 per l'approvazione dei bilanci 2007 è circostanza che il teste [REDACTED] ha saputo dallo stesso ricorrente; tra l'altro, sotto il profilo della continuità dello svolgimento delle mansioni da parte del [REDACTED] il medesimo teste ha dichiarato che "*Fino a quando è stato presente il ricorrente ha svolto il suo lavoro continuando ad occuparsi della contabilità, gestione del personale per tutti gli aspetti amministrativi, rapporti con le banche*", così escludendosi che il ricorrente sia stato messo, prima del licenziamento, in una stato di inoperatività professionale.

Sotto altro profilo, se è vero che il teste [REDACTED] ha dichiarato "*Nel periodo in cui il ricorrente era in malattia, da agosto 2008, dalla struttura di Villa Olmi ha sentito rispondere, in due diverse circostanze, che con era presente in quanto era in malattia e nell'altro caso, perché non faceva più parte della struttura*", è altrettanto vero che tale vicenda non può costituire indice di una condotta datoriale preordinata alla dequalificazione o emarginazione professionale del [REDACTED] quest'ultimo era effettivamente in malattia in quel periodo e l'affermazione per cui egli fu detto non facente parte più della struttura proveniva dal "*personale del ricevimento al banco*" e non vi è prova che di ciò ne fosse a conoscenza il datore di lavoro, dal momento che il teste ha dichiarato di non aver riferito a nessuno tale circostanza.

Infine, non costituiscono elementi idonei a fondare la domanda il fatto che sia stato ritirato al ricorrente il telefono cellulare aziendale o che al medesimo non sia stato più consentito di usufruire della



lavanderia aziendale per il lavaggio delle camicie, anche considerato – quanto alla prima circostanza – che il ricorrente operava all'interno dell'azienda e non fuori (a differenza del teste ██████ che aveva conservato il telefono aziendale) e – quanto al secondo – che la circostanza era stata riferita al teste dallo stesso ricorrente.

D) Deve altresì rigettarsi la domanda di pagamento della somma di € 800 lordi per l'anno 2008.

Il ricorrente ha al riguardo dedotto che l'impegnativa di assunzione del 24.1.2006 (doc. 20 fasc. ric.) prevedeva la corresponsione di 14 mensilità nette pari ad € 2.300,00 e che arbitrariamente esse sarebbero state ridotte ad € 1.960,00; così allegata la *causa petendi* della domanda, non si comprende come si giunga alla quantificazione della rivendicata somma pari ad € 800,00 lorde dovute per l'anno 2008 (invero, seguendo le allegazioni del ricorrente, vi dovrebbe essere una differenza mensile pari ad € 340,00 netti).

E) In ragione dell'esito del giudizio, le spese di lite sono compensate per la quota di 1/3 e sono poste a carico solidale delle resistenti per la quota di 2/3; esse sono liquidate per l'intero come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale, Sezione lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra contraria eccezione e domanda rigettate,

1) accertato che il rapporto di lavoro del ricorrente ██████ è riferibile all'unico centro di imputazione costituito dalle società convenute, dichiara illegittimo il licenziamento intimato al ricorrente con lettera datata 1.10.2009 e, per l'effetto, ordina alle società resistenti di reintegrare il ricorrente ██████ nel posto di lavoro con la qualifica di Quadro B del CCNL Turismo e con mansioni di Responsabile amministrativo/personale e condanna le medesime società, in solido tra loro, al pagamento in favore di ██████ delle retribuzioni dal giorno del licenziamento (1.10.2009) fino a quello di effettiva reintegra, oltre al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali; il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e con detrazione dell'*aliunde perceptum* quantificato in complessivi € 163.464,00;

2) compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e pone le stesse a carico solidale delle società resistenti per la restante quota di 2/3, spese di lite liquidate per l'intero in € 8.815,00 per compenso di avvocato ex DM 55/2014, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CAP come per legge.

Sentenza resa *ex* articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Firenze, 9 febbraio 2017

Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano

